

Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 44 (BUR n. 55/1976)

**ABBANDONO DELLE PENE PECUNIARIE DI IMPOSTA DI
MODESTO VALORE**

Articolo unico

Può essere consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie quando le stesse siano di importo non superiore a L. 500.

All'annullamento dei crediti medesimi si procede mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta regionale.